

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 3 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate nel corso della seduta</i>) | 25 |
| ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti all'emendamento 14.57 dei relatori</i>) | 46 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 23 |
| ERRATA CORRIGE | 24 |

SEDE REFERENTE

Lunedì 3 febbraio 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE, indi del Presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 11.50.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che le Commissioni riprenderanno l'esame dall'articolo 7 e che i relatori hanno presentato l'emendamento 6.78, per il quale il termine di presentazione dei subemendamenti è fissato alle 14 di oggi, e l'emendamento 14.57, per il quale il termine dei subemendamenti è fissato alle ore 15.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Pisano 7.2 e 7.3, nonché sugli articoli aggiuntivi Sandra Savino 7.02 e 7.01.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pisano 7.2 e 7.3, nonché gli articoli aggiuntivi Sandra Savino 7.02 e 7.01.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Sarti 10.5 e Schullian 10.3; esprime parere favorevole sull'emendamento Gebhard 10.4.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sarti 10.5.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), chiede di accantonare il proprio emendamento 10.3, volto a istituire una sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte d'appello (sezione distaccata) di Bolzano.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI, fa rilevare che il parere è favorevole in relazione al successivo emendamento Gebhard 10.4 e che, in caso di accantonamento anch'esso dovrebbe essere accantonato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona gli emendamenti Schullian 10.3 e Gebhard 10.4.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Maietta 11.39 e Laffranco 11.7 nonché sull'emendamento Guidesi 11.21. Esprime parere contrario sull'emendamento Paglia 11.6 e parere favorevole sugli identici emendamenti Laffranco 11.9 e Nardella 11.3. Esprime parere contrario sugli emendamenti Laffranco 11.10, Baldassarre 11.37, Abrignani 11.11, Lacquaniti 11.5 e Abrignani 11.12. Propone di accantonare l'emendamento Arlotti 11.36, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pagano 11.30, Sberna 11.33 e Laffranco 11.18. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pagano 11.29; propone di accantonare gli emendamenti Petrini 11.31 e 11.32.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI, esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Maietta 11.39 e Laffranco 11.7 (*vedi allegato 1*), nonché l'emendamento Guidesi 11.21. Respingono l'emendamento Paglia 11.6 e approvano gli identici emendamenti Laffranco 11.9 e Nardella 11.3.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 11.10.

Marco BALDASSARRE (M5S) chiede motivazione del parere contrario espresso sul proprio emendamento 11.37.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, si riserva di approfondire il contenuto dell'emendamento 11.37.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona l'esame dell'emendamento 11.37 e informa che gli emendamenti Abrignani 11.11, Lacquaniti 11.5 e Abrignani 11.12.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), intervenendo sul proprio emendamento 11.18, identico agli emendamenti Pagano 11.30 e Sberna 11.33, invita i relatori a riconsiderare il parere contrario espresso o in alternativa ad accantonare anche l'emendamento Pagano 11.30.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, fa presente che sugli identici emendamenti Pagano 11.30, Sberna 11.33 e Laffranco 11.18 il Ministero dell'economia e delle finanze ha segnalato problemi di copertura. Concorda quindi con l'opportunità di accantonarli.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pagano 11.29.

Marco CAUSI (PD) sottolinea che gli emendamenti Petrini 11.31 e 11.32, precedentemente accantonati, sono di prioritaria importanza per il proprio gruppo.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Pesco 12.6, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Colaninno 12.74; esprime parere contrario sugli emendamenti Mazziotti 12.33 e Barbanti 12.7, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Colaninno 12.75, a condizione che sia riformulato nel senso di espungere la lettera c); rileva inoltre come l'emendamento Abrignani 12.18 sarebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 12.75.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Mazziotti 12.34 e 12.35, nonché Barbanti 12.9, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Colaninno 12.76. Esprime parere contrario sull'emendamento Mazziotti 12.36, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Colaninno 12.77 e 12.78; esprime parere contrario sull'emendamento Barbanti 12.8, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Abrignani 12.19, la cui approvazione assorbirebbe gli emendamenti Pagano 12.27, Colaninno 12.80, 12.81 e 12.73. Esprime parere contrario sugli emendamenti Mazziotti 12.37, Barbanti 12.17 e Vallascas 12.66, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Colaninno 12.72.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Paglia 12.1, Pesco 12.16, Colaninno 12.84 e Mazziotti 12.38, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Colaninno 12.71. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Minardo 12.47, Gitti 12.64 e Giampaolo Galli 12.69, nonché sull'emendamento Pesco 12.14 e sugli identici Gitti 12.62 e Giampaolo Galli 12.70. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Mazziotti 12.41 e Colaninno 12.82, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

al comma 5, capoverso comma 9-*bis*, dopo le parole: « il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie » aggiungere le seguenti: « , ovvero a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti da investitori qualificati ai sensi

dell'articolo 100 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli simili o cambiali finanziarie ».

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Colaninno 12.83 e Giampaolo Galli 12.68, nonché sull'emendamento Fantinati 12.49, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare.

Propone di accantonare l'emendamento Galgano 12.43, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Sandra Savino 12.24, sull'articolo aggiuntivo Pisano 12.03, che propone di trasformare in ordine del giorno, nonché sull'articolo aggiuntivo Laffranco 12.04, che propone anch'esso di trasformare in ordine del giorno.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI, esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 12.6, manifestando la sua netta contrarietà all'estensione del sistema delle cartolarizzazioni.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), richiamati i disastrosi effetti della crisi finanziaria iniziata nel 2008, concorda con il collega Pesco sulla estrema pericolosità connessa ad ulteriori operazioni di cartolarizzazione. Osserva che con il sistema della *securitization* si sono introdotti prodotti finanziari molto complessi e di difficile valutazione anche per gli operatori del settore. Chiede quale sia la convenienza per cittadini e imprese con questa tipologia di cartolarizzazione. Riterrebbe opportuno sopprimere l'articolo 12 al fine di esaminare la materia delle cartolarizzazioni in un apposito provvedimento di legge.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, sottolinea che

l'articolo 12 è volto a sostenere le PMI attraverso nuovi strumenti che possano aiutare gli istituti di credito ad ampliare il ventaglio dell'offerta creditizia nei loro confronti. Rileva che con le cartolarizzazioni si rende effettiva la possibilità di scontare questi strumenti presso la BCE, ribadendo che l'articolo in esame è volto ad ampliare la possibilità di credito nei confronti delle PMI. Rileva infine che i titoli cartolarizzati che hanno dato origine alla grande crisi finanziaria partita nel 2008 dagli Stati Uniti erano sottoposti a regole diverse e meno stringenti rispetto a quelle del sistema italiano.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) osserva che con le operazioni di cartolarizzazione previste dall'articolo 12 il rischio è traslato verso il pubblico con un meccanismo di *securitization* in grado di produrre molti danni nei confronti dei cittadini. Aggiunge altresì che la stessa motivazione di ampliamento del credito nei confronti delle PMI è stata addotta dalla maggioranza e dal Governo per giustificare le enormi risorse attribuite al sistema creditizio dal recente decreto-legge n. 133 del 2013.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Pesco 12.6, approvano l'emendamento Colaninno 12.74 e respingono gli emendamenti Mazziotti 12.33 e Barbanti 12.7.

Marco CAUSI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Colaninno 12.75.

Le Commissioni approvano l'emendamento Colaninno 12.75, come riformulato, il quale assorbe l'emendamento Abrignani 12.18.

Davide CRIPPA (M5S) chiede ai relatori se nell'espressione del parere sulle proposte emendative riferite agli articoli finora esaminati abbiano tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, osserva che le Commissioni in sede consultiva potranno esprimersi nuovamente sul testo modificato del decreto-legge in esame.

Daniele PESCO (M5S) dichiara il voto contrario sull'emendamento Mazziotti 12.34.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Mazziotti 12.34 e 12.35.

Sebastiano BARBANTI (M5S) illustra le finalità del proprio emendamento 12.9, sottolineando l'elevata rischiosità dei titoli cartolarizzati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barbanti 12.9.

Daniele PESCO (M5S) interviene per esprimere alcune perplessità sull'emendamento Colaninno 12.76 che, a suo giudizio, alquanto inopportunamente riduce il numero delle informazioni relative all'operazione di cessione del credito in un settore dove, al contrario, dovrebbe essere reso noto in *Gazzetta Ufficiale* anche lo sconto praticato nella cessione dei crediti. Ritiene in sostanza che le modifiche proposte con l'emendamento in esame non siano opportune ai fini di una maggiore trasparenza.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) concorda con l'intervento precedente ritenendo che la normativa attualmente vigente sia maggiormente garantista ai fini della trasparenza e chiede pertanto ai presentatori dell'emendamento di voler fornire maggiori chiarimenti circa le finalità del medesimo.

Marco CAUSI (PD) chiarisce che l'emendamento è finalizzato ad una maggiore semplificazione della normativa e ad una riduzione dei costi al fine di rendere più accessibile il credito non bancario alle piccole e medie imprese.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Colaninno 12.76, respingono l'emendamento Mazziotti 12.36 ed approvano l'emendamento Colaninno 12.77.

Daniele PESCO (M5S) interviene sull'emendamento Colaninno 12.78 chiedendo ai relatori ovvero ai presentatori chiarimenti sui soggetti legittimati ad opporsi alla cessione dei crediti.

Marco CAUSI (PD) chiarisce che la *ratio* dell'emendamento è sempre quella di semplificare la normativa vigente ovvero ridurre i costi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese nonché di rendere più agevole a quest'ultime l'accesso al credito non bancario.

Le Commissioni approvano l'emendamento Colaninno 12.78.

Sebastiano BARBANTI (M5S) illustra le finalità del proprio emendamento 12.8 che sopprime le disposizioni contenute nella lettera e) del comma 1 che prevedono, a suo giudizio, investimenti, eccessivamente rischiosi per i cittadini, in quanti riguardanti fondi pensione.

Itzhak Yoram GUTGELD, *relatore per la VI Commissione*, desidera fornire alcuni elementi di valutazione in merito alle questioni sollevate, chiarendo che tali meccanismi sono previsti anche in altri paesi come ad esempio la Francia e sono ritenuti utili; ovviamente l'entità dell'investimento deve essere limitata e deve essere regolata per esempio prevedendo un limite pari al 3 per cento delle riserve tecniche. Questo vale a maggior ragione nel caso dei Fondi pensione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Barbanti 12.8, approvano l'emendamento Abrignani 12.19, il quale assorbe gli emendamenti Pagano 12.27, nonché Colaninno 12.80, 12.81 e 12.73 e respingono gli emendamenti Mazziotti 12.37 e Barbanti 12.17.

Daniele PESCO (M5S) interviene sull'emendamento Vallasca 12.66 chiarendone la finalità ed in particolare chiedendo che i fondi di investimento possano investire solo in obbligazioni e titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione solo in un mercato regolamentato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Vallasca 12.66, approvano l'emendamento Colaninno 12.72 e respingono l'emendamento Paglia 12.1.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 12.16 che prevede un tetto pari al 10 per cento come limite di investimento delle risorse dei fondi pensione a detenere crediti cartolarizzati. Al riguardo chiede se sia possibile accantonare l'emendamento al fine di verificare la possibilità di individuare anche un limite diverso, giudicato più adeguato dai relatori e dal Governo.

Itzhak Yoram GUTGELD, *relatore per la VI Commissione*, pur condividendo la sostanza delle considerazioni svolte dal collega Pesco ritiene che tale questione rientri piuttosto nelle competenze attribuite alla Banca d'Italia e conferma il parere contrario sull'emendamento in discussione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 12.16.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Colaninno 12.84 è stato ritirato dai presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Mazziotti 12.38 ed approvano l'emendamento Colaninno 12.71.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Minardo 12.47, Gitti 12.64 e Giampaolo Galli 12.69 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Pesco 12.14 e gli emendamenti Gitti 12.62 e l'identico Giampaolo Galli 12.70.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione degli emendamenti Mazziotti 12.41 e Colaninno 12.82.

Daniele PESCO (M5S) dichiara il voto contrario sull'emendamento Mazziotti 12.41, che esclude dal pagamento dell'imposta sostitutiva i soggetti che investono in questi titoli, agevolando quindi di fatto la finanza e le società di cartolarizzazione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), condivide le osservazioni svolte dal collega Pesco ribadendo come in sostanza si tratti di una socializzazione dei costi e di una privatizzazione dei profitti. Dichiara quindi il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento in discussione.

Marco CAUSI (PD) segnala come in realtà i deputati intervenuti non hanno forse ben compreso la corretta *ratio* della proposta emendativa in esame, che intende equiparare il regime tributario di tali titoli a quello dei crediti a lungo termine.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Mazziotti 12.41 e Colaninno 12.82, che a seguito della riformulazione risultano identici, nonché gli emendamenti Colaninno 12.83 e Giampaolo Galli 12.68.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona l'emendamento Fantinati 12.49.

Chiede quindi al Governo e ai relatori una riflessione sull'emendamento Savino 12.24, che affronta la delicata questione relativa all'incremento delle accise sulla birra, ampiamente istruita e dibattuta presso la Commissione Finanze. In particolare, sottolinea come il settore della produzione della birra sia stato colpito, negli ultimi mesi, da ben quattro aumenti dell'accisa, che esplicheranno i loro effetti

progressivamente nell'anno in corso e nel 2015, con un incremento di imposizione pari a circa 180 milioni di euro, gravando su un settore che versa già annualmente circa 4 miliardi di imposte, con un'incidenza superiore al 50 per cento. Ritiene quindi necessario valutare attentamente la proposta emendativa venendo incontro alle esigenze di un settore particolarmente importante nel quadro dell'economia italiana, anche sotto il profilo occupazionale.

Marco CAUSI (PD), intervenendo sull'emendamento 12.24, sul quale i relatori hanno espresso parere contrario, ricorda come la questione degli incrementi di accisa sui birrifici sia stata a lungo discussa dalla Commissione Finanze. Invita quindi il Governo ad un maggiore approfondimento sulla questione, eventualmente individuando una copertura finanziaria più idonea che effettivamente presenta, nella formulazione proposta alcune criticità.

Il Sottosegretario Claudio DE VICENTI ribadisce che le ragioni poste a fondamento del parere contrario risiedono nella mancanza di una copertura finanziaria adeguata, si dichiara in ogni caso disponibile ad un'ulteriore riflessione e quindi concorda per l'accantonamento dell'emendamento in esame.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona l'emendamento Sandra Savino 12.24.

Girolamo PISANO (M5S) illustra il proprio articolo aggiuntivo 12.03, il quale risulta molto articolato ed intende introdurre un approccio innovativo relativamente alla fruizione delle agevolazioni tributarie in favore delle ristrutturazioni edilizie e della riqualificazione energetica degli edifici. Ricorda, infatti, che attualmente tale beneficio deve essere fruito dal contribuente lungo un arco temporale di dieci anni, mentre le modifiche proposte dall'articolo aggiuntivo consentono di godere immediatamente della detrazione, la quale verrebbe riconosciuta al contri-

buyente mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale, emesso dall'Agenzia delle entrate, sulla base della fattura emessa dall'impresa che realizza i lavori e registrata attraverso modalità informatiche. Il predetto certificato potrà essere poi ceduto dal contribuente all'impresa, la quale potrà eventualmente scontarla in banca al fine di ottenere finanziamenti. Tali modifiche, che non determinano oneri aggiuntivi per lo Stato, consentirebbero di rendere il beneficio notevolmente più appetibile, determinando in tal modo due effetti positivi. Da un lato, si consentirebbe di rilanciare il settore delle ristrutturazioni edilizie; dall'altro, si favorirebbero le imprese che operano con trasparenza, superando lo svantaggio competitivo di cui queste soffrono nei confronti delle altre imprese che, invece, operano al nero. In tal modo si potrebbe altresì contrastare in modo più efficace l'evasione fiscale e contributiva, nonché attribuire un vantaggio anche per le banche, le quali potrebbero disporre, a garanzia dei finanziamenti concessi alle imprese, di un credito certo, corrispondente all'ammontare della detrazione. Tale certificato potrebbe altresì rientrare nel meccanismo di finanziamento che la BCE concede alle banche.

Chiede quindi quali siano le ragioni che hanno indotto il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere un parere contrario, ritenendo opportuno approfondire maggiormente la tematica affrontata dalla proposta emendativa.

Marco CAUSI (PD) rileva come l'articolo aggiuntivo Pisano 12.03 sia il frutto di un notevole lavoro di approfondimento svolto dal deputato Pisano, che il gruppo del PD considera particolarmente interessante, in quanto utilizza, in termini analoghi al contenuto di alcune proposte emendative dello stesso gruppo PD approvate in precedenza, lo strumento della cartolarizzazione dei crediti, nonché in quanto può avere ricadute positive immediate sull'economia reale. In tale contesto invita i relatori ed il Governo a valutare con attenzione il contenuto dell'articolo aggiuntivo, in particolare verificando, an-

che attraverso un'apposita relazione tecnica, se le norme in esso contenute siano immediatamente attuabili, ovvero se sia possibile inserire tale proposta in un diverso intervento legislativo.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENZI condivide le considerazioni espresse dai deputati Pisano e Causi, rilevando come il tema affrontato dall'articolo aggiuntivo 12.03 risulti particolarmente stimolante, in quanto potrebbe avere effetti positivi per accelerare il processo di efficientamento energetico degli edifici che costituisce una priorità del Governo. Si impegna quindi ad approfondire attentamente l'articolo aggiuntivo, rilevando tuttavia fin d'ora come sussistano alcuni problemi tecnici e come altresì sia necessario accertare l'eventuale impatto della norma sui conti pubblici. In particolare sottolinea come, ai sensi della disciplina vigente, il beneficio fiscale che verrebbe trasformato in certificato di credito fiscale non possa essere fruito qualora l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione o efficientamento sia alienato prima di cinque anni: in tale contesto occorre pertanto chiarire come tale previsione possa conciliarsi con la possibilità di cedere il credito ad un soggetto diverso dal contribuente proprietario dell'immobile stesso. Analoga problematica si pone con riferimento al fatto che il beneficio, sempre ai sensi della disciplina vigente in materia, può essere goduto entro i limiti di capienza tributaria del contribuente. Sulla base di tali considerazioni appare pertanto evidente come il meccanismo previsto dall'articolo aggiuntivo possa porre taluni problemi tecnici di gestione.

Per quanto riguarda invece gli aspetti di copertura, sottolinea come l'attuale meccanismo di detrazione, ripartito in dieci anni, non comporti effetti sul debito pubblico, mentre la sua trasformazione in un credito fiscale cedibile a soggetti finanziari lo trasformerebbe in un debito finanziario per lo Stato, che potrebbe essere conteggiato nel debito pubblico.

Nel dichiarare quindi che il Governo intende lavorare in Parlamento su tale

tematica, ritiene al momento prematuro approvare una norma in materia, proponendo pertanto al presentatore dell'articolo aggiuntivo di trasformarlo in un ordine del giorno, rispetto al quale il Governo sarebbe disponibile ad assumere un impegno serio nella direzione indicata dalla proposta, di cui condivide lo spirito.

Girolamo PISANO (M5S) rileva come la proposta emendativa sia il frutto di un notevole lavoro di approfondimento, che ha già consentito di risolvere diversi aspetti segnalati dal Sottosegretario. In particolare ricorda che la normativa vigente già consente di cedere le detrazioni di imposta, previste per gli interventi di ristrutturazione o efficientamento energetico, al soggetto che acquisti l'immobile oggetto dell'intervento. Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti di copertura, evidenzia in primo luogo come l'attuale normativa in materia non abbia mai tenuto conto del fatto che una quota delle detrazioni non risulta in realtà goduta in quanto l'ammontare dell'imposta dovuta dai contribuenti che richiedono il beneficio non è capiente rispetto alle dimensioni della detrazione. Inoltre segnala come la normativa proposta consentirebbe di incrementare il gettito tributario e contributivo e preveda comunque anche una clausola di copertura. Con riferimento ai temuti effetti sul debito pubblico della trasformazione delle detrazioni in certificato di credito fiscale, rileva come la credibilità dei predetti certificati alle banche non possa comportare tale conseguenza, in quanto il trasferimento non muterebbe comunque la natura sostanziale del credito fiscale vantato dal contribuente nei confronti dello Stato.

Ribadisce quindi l'esigenza di approvare già in questo provvedimento la misura, al fine di consentire che essa produca effetti positivi già nel 2014, chiedendo pertanto di accantonare l'articolo aggiuntivo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona l'articolo aggiuntivo Pisano 12.03.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), ricorda che in occasione della precedente seduta era stato richiesto al Governo di fornire puntuali elementi informativi in relazione all'articolo aggiuntivo 12.03.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce che anche i deputati del gruppo del PD avevano avanzato analoga richiesta. Ritiene che la questione affrontata da tale proposta emendativa possa essere adeguatamente esaminata prima del conferimento del mandato al relatore.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) chiede che il Governo si impegni ad esprimere parere favorevole su un eventuale ordine del giorno che affronti tutti i temi oggetto del suo articolo aggiuntivo 12.04.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Laffranco 12.04, ad esclusione della lettera *a*).

Sebastiano BARBANTI (M5S) esprime anch'esso voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Laffranco 12.04, ad eccezione della lettera *a*), valutando con particolare favore la lettera *e*) che interviene sul tema della parità di trattamento tra le banche europee.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENZI rileva come il Governo esprime, in linea di massima condivisione su tutti gli aspetti dell'articolo aggiuntivo 12.04, rilevando tuttavia come su alcuni profili sia necessaria un'ulteriore verifica tecnica, in particolare per quanto riguarda la lettera *e*), la quale interviene nel merito di valutazione rimesse alla competenza della Banca d'Italia e della Banca centrale europea.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) ritira il proprio articolo aggiuntivo 12.04.

Marco CAUSI (PD) rileva come le questioni affrontate dall'articolo aggiuntivo 12.04 potrebbero essere oggetto di intervento anche in sede di esame del disegno

di legge europea attualmente in discussione alla Camera.

Ivan CATALANO (M5S) chiede se i relatori ed il Governo intendano intervenire sulla materia affrontata dal comma 12 dell'articolo 13.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, con riferimento alla richiesta del deputato Catalano, rileva come al riguardo siano necessarie valutazioni complesse sulle quali il relatore e il Governo stanno comunque lavorando.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sospende la seduta fino alle 14.30.

La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 14.50.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, informa che è pervenuta alle Presidenze una lettera da parte del gruppo del Movimento 5 stelle che pone il problema della copertura finanziaria in riferimento agli articoli 3, 6 e 9.

Il Sottosegretario Claudio DE VICENTI, con riferimento all'articolo 6, fa presente che, sul modello di quanto già fatto in relazione ai finanziamenti previsti dall'articolo 3, è stato predisposto dai relatori l'emendamento 6.78 che rende certe le risorse necessarie a consentire l'accesso da parte delle piccole e medie imprese ai finanziamenti a fondo perduto previsti, tramite *voucher* di importo non superiore a 10.000 euro, per favorire la digitalizzazione e la connettività delle aziende. Per quanto riguarda l'articolo 9 il Governo ritiene invece che un'analoga soluzione non possa essere perseguita, giacché si ritiene che le risorse necessarie a dare concretezza alle misure per favorire la diffusione della lettura vadano reperite fra quelle regionali anziché fra quelle statali: sottolinea quindi come la formulazione attuale dell'articolo debba essere mantenuta.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che quanto appena detto dal Sottosegretario De Vincenti confermi in modo plateale che l'articolo 9 è privo di una copertura finanziaria certa e che tale fatto dimostri l'insussistenza delle ragioni di necessità e urgenza poste dal Governo alla base dell'emanazione delle relative norme.

Al tempo stesso rileva come la soluzione adottata dal Governo per reperire le risorse finanziarie necessarie a finanziare le misure recate dagli articoli 3 e 6 del decreto-legge, le quali vengono rinvenute fra quelle oggetto dell'Accordo di partenariato fra l'Italia e l'Unione europea per la programmazione dei fondi strutturali comunitari 2014-2020, si traduca in una plateale prevaricazione delle prerogative del Parlamento, giacché se ne predeterminano i contenuti prima che il Parlamento si esprima sullo schema di Accordo in questione. Rivolge quindi un forte appello al Governo e alla maggioranza, proprio per l'importanza delle norme contenute nei citati articoli 3, 6 e 9 del decreto-legge, a trovare una diversa e più adeguata copertura finanziaria alle misure recate dai richiamati articoli del provvedimento.

Il Sottosegretario Claudio DE VICENTI precisa che a copertura delle misure incentivanti previste dagli articoli 3 e 6 del decreto-legge figurano non solo risorse comunitarie, ma anche risorse del fondo di coesione e del fondo rotativo di cui alla legge n. 183 del 1987, ribadendo al contempo il proprio giudizio di adeguatezza circa le forme di copertura finanziaria delle misure di carattere programmatico recate dal successivo articolo 9.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) esprime rammarico per la posizione espressa dal sottosegretario De Vincenti che, con riferimento all'articolo 9 del decreto-legge, deve giudicarsi del tutto insufficiente, mentre, con riferimento agli articoli 3 e 6, non può che ritenersi assunta in violazione delle prerogative del Parlamento.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contra-

rio sugli emendamenti De Menech 6.4 e Lacquaniti 6.1, esprime parere favorevole sugli emendamenti Mosca 6.72 e Bergamini 6.23, esprime parere contrario sugli emendamenti Liuzzi 6.64, Capozzolo 6.21, Liuzzi 6.66 e Quintarelli 6.58. Esprime parere contrario sull'emendamento Liuzzi 6.68, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Minardo 6.54. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Caparini 6.33, Bernardo 6.47, De Menech 6.12 e Abrignani 6.26, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertare situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzioni, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di

misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non più utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, a seguito della pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8.

9-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui sulla base della nuova pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non più utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sia revocato il diritto d'uso.

Rileva come l'approvazione di tali ultimi emendamenti comporterebbe l'assorbimento degli identici emendamenti Ginefra 6.15, Caparini 6.30 e Paglia 6.10.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Bruno Bossio 6.76 a condizione che sia riformulato nel senso di inserire dopo le parole « di contratti pubblici » le seguenti: « e mediante procedure ad evidenza pubblica »; rileva come l'approvazione dell'emendamento 6.76 comporterebbe l'assorbimento dell'emendamento Bernardo 6.49.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 6.78 dei relatori, esprimendo altresì parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 6.78 dei relatori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti De Menech 6.4 e Lacquaniti 6.1.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Mosca 6.72 e Bergamini 6.23.

Ivan CATALANO (M5S) chiede il motivo del parere contrario espresso sull'emendamento Liuzzi 6.64.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, fa presente che alla base del parere contrario espresso sull'emendamento Liuzzi 6.64 vi è la convinzione che sia inopportuno espungere gli interventi a sostegno della formazione qualificata del personale delle piccole e medie imprese fra quelli che possono beneficiare dei finanziamenti previsti dall'articolo 6.

Ivan CATALANO (M5S) ribadisce che, anche sulla base di un giudizio negativo unanime sullo sperpero delle risorse pubbliche per la formazione professionale, sarebbe molto opportuno scorporare dagli interventi finanziabili i corsi professionali, essendo oltretutto sufficienti allo scopo le ingenti risorse già a disposizione delle regioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Liuzzi 6.64.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato l'emendamento Capozzolo 6.21.

Ivan CATALANO (M5S) chiede di conoscere le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sull'emendamento Liuzzi 6.66.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI fa presente che alla base del parere contrario sull'emendamento Liuzzi 6.66 vi è l'idea che le misure agevolative debbano essere destinate prioritariamente alle piccole e medie imprese.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) invita i relatori e il Governo a rivedere il giudizio sull'emendamento 6.66, dato che molto spesso sono proprio i soggetti indicati nell'emendamento in questione, i quali operano senza fini di lucro allo scopo di realizzare reti intranet pubbliche da porre a beneficio della collettività, che si dimostrano capaci di realizzare progetti innovativi di cui poi beneficiano anche le piccole e medie imprese.

Ivan CATALANO (M5S), nell'associarsi a quanto appena detto dal deputato Villarosa, aggiunge che consentire l'accesso ai finanziamenti anche ai soggetti indicati nell'emendamento Liuzzi 6.66 costituirebbe un'occasione preziosa per dare modo ai piccoli e piccolissimi comuni, che non possono accollarsi gli ingenti costi richiesti dagli operatori del settore per l'approntamento delle reti *wireless*, di realizzare quelle reti intranet che potrebbero consentire a costi infinitamente inferiori lo strumento di accesso delle piccole e medie imprese e di tutti i cittadini ai dati e ai servizi pubblici.

Le Commissioni respingono l'emendamento Liuzzi 6.66.

Luciano CIMMINO (SCpI) chiede i motivi del parere contrario espresso sull'emendamento Quintarelli 6.58.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI fa presente che il parere contrario è motivato dalla oggettiva difficoltà a valutare la portata e gli effetti dell'emendamento Quintarelli 6.58.

Luciano CIMMINO (SCpI) ritira l'emendamento Quintarelli 6.58.

Ivan CATALANO (M5S) chiede i motivi del parere contrario espresso sull'emendamento Liuzzi 6.68.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI fa presente che il parere contrario sull'emendamento Liuzzi 6.68 è motivato, con riferimento alla prima parte dell'emendamento, dal fatto che i compiti ivi indicati sono già posti in capo all'Agenzia per l'Italia digitale, mentre, per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, ribadisce la convinzione, che le misure agevolative debbano essere destinate prioritariamente alle piccole e medie imprese.

Ivan CATALANO (M5S), nel soffermarsi sulla reale portata e sulle finalità dell'emendamento Liuzzi 6.68, chiede ai relatori e al Governo di valutare l'opportunità di un suo accantonamento, anche ai fini di una sua eventuale riformulazione che tenga conto di quanto appena detto dal Sottosegretario De Vincenti.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, ritiene che la richiesta di accantonamento avanzata dal deputato Catalano possa essere accolta, a condizione che l'eventuale riformulazione dell'emendamento Liuzzi 6.68 non comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che non sottragga risorse alle piccole e medie imprese.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con il relatore.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, accantona l'emendamento Liuzzi 6.68. Avverte quindi che i presentatori degli emendamenti Caparini 6.33, Bernardo 6.47, De

Menech 6.12 e Abrignani 6.26 hanno accolto la proposta di riformulazione di tali emendamenti.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, l'emendamento Minardo 6.54, nonché gli emendamenti Caparini 6.33, Bernardo 6.47, De Menech 6.12 e Abrignani 6.26, come riformulati, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Ginefra 6.15, Caparini 6.30 e Paglia 6.10.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione dell'emendamento Bruno Bossio 6.76.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bruno Bossio 6.76, come riformulato, risultando pertanto assorbito l'emendamento Bernardo 6.49.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sospende la seduta, al fine di consentire ai relatori e al Governo di valutare i subemendamenti (*vedi allegato 2*) presentati all'emendamento 14.57 dei relatori.

La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa alle 17.40.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno ora all'esame degli emendamenti all'articolo 14 e dei relativi subemendamenti. Informa quindi che il subemendamento Bernardo 0.14.57.1 è stato ritirato.

Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14, nonché su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 14.57 dei relatori.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme dei relatori; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 14.57 dei relatori, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Busin 14.25,

nonché i subemendamenti Pagano 0.14.57.2 e Nicchi 0.14.57.5.

Giovanni PAGLIA (SEL), sottolinea la rilevanza del subemendamento Nicchi 0.14.57.6, sottolineando come esso miri a tutelare l'interesse comune all'incremento dei controlli che l'INPS e l'INAIL possono effettuare con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale, attraverso l'assunzione di nuovi ispettori senza alcun onere aggiuntivo per le finanze pubbliche.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Nicchi 0.14.57.6, Schullian 0.14.57.7 e 0.14.57.8.

Giovanni PAGLIA (SEL) chiede di conoscere le ragioni del parere negativo espresso dal relatore sul subemendamento Airaudò 0.14.57.9, anch'esso teso a realizzare senza oneri aggiuntivi una banca dati accessibile a tutti i funzionari e ispettori dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti che svolgono attività ispettiva, al fine di potenziare il coordinamento delle attività di vigilanza svolte dai suddetti Enti, anche in via preventiva, in materia di lavoro.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, ritiene che la proposta emendativa ha un costo che non è coperto ed inoltre sottolinea che il coordinamento tra il Ministero del lavoro e INPS non debba essere regolamentato.

Le Commissioni respingono il subemendamento Airaudò 0.14.57.9.

Marco BALDASSARRE (M5S) in relazione al subemendamento 0.14.57.3 di cui è primo firmatario, fa presente come esso proponga una modifica del comma 1 lettera e) dell'articolo 14, in linea con quanto rilevato anche nell'ambito del parere espresso sul provvedimento in esame dalla Commissione Lavoro.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, rileva come tale norma risulti già prevista.

Le Commissioni respingono il subemendamento Baldassarre 0.14.57.3.

Marco BALDASSARRE (M5S) in merito al subemendamento 0.14.57.4 di cui è primo firmatario, sottolinea come la realizzazione della banca dati telematica e del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), oggetto della proposta emendativa, siano misure già previste da precedenti atti normativi, quali, rispettivamente, il decreto legislativo n. 224 del 2004 e il decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENZI rileva come tali previsioni risultino già contemplate dalla normativa vigente.

Le Commissioni respingono il subemendamento Baldassarre 0.14.57.4.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENZI, chiede di apportare alcune correzioni di carattere redazionale e tecnico all'emendamento 14.57 dei relatori segnatamente riscrivendo la lettera c) nei seguenti termini:

« c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono duplicati; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, accoglie la richiesta del rappresentante del Governo, riformulando conseguentemente l'emendamento 14.57.

Davide CRIPPA (M5S) chiede se risulti corretto procedere ad una riformulazione dell'emendamento già presentato dai relatori, mutando in tal modo l'oggetto di una proposta emendativa sulla quale i gruppi hanno già presentato subemendamenti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, in merito ai rilievi del deputato Crippa, specifica che il Governo ed i relatori possono certamente chiedere la riformulazione di proposte emendative; nel caso di specie, peraltro, si tratta di modifiche che non incidono sul contenuto sostanziale dell'emendamento.

Le Commissioni approvano l'emendamento 14.57 dei relatori, come riformulato, risultando pertanto assorbiti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 14.

Davide CRIPPA (M5S) chiede maggior rigore da parte delle presidenze, al fine di assicurare correttezza nel rapporto tra maggioranza ed opposizione. Rileva, infatti, come evidentemente la maggioranza ed il Governo non riescano a trovare un accordo sulle questioni che le Commissioni devono ancora esaminare, segnatamente per quanto riguarda gli articoli 8 e 9, sottolineando come tali problemi non possano paralizzare i lavori delle Commissioni riunite.

Ricorda, del resto, che nella giornata di sabato il gruppo del Movimento 5 Stelle era stato sostanzialmente accusato di ostacolare il proficuo esame del provvedimento e domanda che altrettanta fermezza sia utilizzata anche oggi nei confronti del comportamento della maggioranza.

Chiede quindi di riunione immediatamente gli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite al fine di organizzare il proseguo dei lavori, ricordando, in tale contesto, come tra trenta minuti il suo gruppo sarà impegnato in una riunione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, concorda con l'opportunità di convocare immediatamente una riunione congiunta degli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 18.50.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere

favorevole sull'emendamento Causi 9.9, purché sia riformulato nei seguenti termini:

Al comma 1, sostituire le parole: « delle persone fisiche e giuridiche » con le seguenti: « degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio ».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014-2015, fissa per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o legalmente parificato avente sede nel territorio nazionale l'importo disponibile ai sensi del comma 5. I dirigenti scolastici dei predetti istituti rilasciano a ciascuno studente un buono sconto di pari importo, timbrato e numerato, utilizzabile ai fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l'acquisto di libri di lettura, presso gli esercizi commerciali che decidono di avvalersi della misura di cui al comma 1 ».

Sopprimere i commi 3 e 4.

Rileva come l'emendamento Fregolent 9.22 risulti assorbito dall'emendamento 9.9

Esprime parere contrario sugli emendamenti Paglia 9.8, Marzana 9.19, Martella 9.21, Ruocco 9.24, Quintarelli 9.17, sugli identici Bonaccorsi 9.25 e Lacquaniti 9.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento 9.26 del Governo e contrario sull'emendamento Martella 9.20.

Il Sottosegretario Claudio DE VICENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco CAUSI (PD) accetta la riformulazione proposta al proprio emendamento 9.9.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che prima di passare all'esame degli

emendamenti si debba risolvere il problema di copertura finanziaria relativo all'articolo 9, relativamente al quale non è stata ancora individuata una copertura certa.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI precisa che in merito all'articolo 9 non sussistono problemi di copertura finanziaria, a differenza dagli articoli 3 e 6 precedentemente esaminati, sui quali si è lavorato per migliorare la copertura.

Marco CAUSI (PD) ringrazia i relatori per la riformulazione proposta che consente di superare i dubbi sulla copertura dell'articolo 9, che hanno indotto alla presentazione dell'emendamento in discussione. Sottolinea che il regime di agevolazione fiscale generale da spalmare su 24 milioni di contribuenti è molto diverso dal sistema dei *voucher*. Con la soluzione proposta il credito di imposta è spostato a vantaggio degli esercizi commerciali, quindi dei librai, secondo un meccanismo che consente di riconoscere alle scuole buoni sconto che saranno distribuiti ai ragazzi che potranno spenderli presso le librerie, che a loro volta potranno applicare altri sconti. Ciò consentirà di distribuire le risorse ad una platea più ampia di fruitori.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, osserva che il meccanismo previsto garantisce che con 50 milioni di euro annui sarà possibile generare circa 250 milioni di euro di vendita di libri consentendo un aiuto significativo al mercato del libro.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea che il Piano Operativo Nazionale 2014-2020 non è stato completato e che non vi può essere pertanto una certezza di copertura per le disposizioni recate dall'articolo 9 che, pur condivisibili nel merito, non presentano un carattere di necessità e urgenza.

Giovanni PAGLIA (SEL), nel comprendere la *ratio* della riformulazione, ritiene

che la platea dei fruitori del beneficio, limitata agli studenti delle scuole superiori, sia stata oggettivamente ristretta. Dichiara tuttavia che voterà a favore dell'emendamento Causi 9.9, come riformulato.

Marco CAUSI (PD) osserva che la platea è stata ristretta per l'esiguità delle risorse. Rileva tuttavia che in molte regioni italiane i fondi per il diritto allo studio sono stati efficacemente utilizzati con il meccanismo individuato nella riformulazione del proprio emendamento. Auspica che il PON 2014-2020 possa destinare più risorse a questa misura.

Mara MUCCI (M5S) sottolinea che l'emendamento, come riformulato, non incentiverà i ragazzi alla lettura dei libri, ma rappresenterà in realtà solo una agevolazione per l'acquisto di libri scolastici.

Gianluca BENAMATI (PD), espresso apprezzamento per la riformulazione presentata dai relatori all'emendamento Causi 9.9, ritiene che, se sussistono dubbi da parte dei colleghi, possa essere accantonato.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, osserva che si è tentato di semplificare un percorso per incentivare i giovani alla lettura dei libri.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) chiede se i libri di testo scolastici rientrino nella categoria dei libri di lettura.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, precisa che i libri di testo non possono essere considerati libri di lettura.

Giovanni PAGLIA (SEL) chiede quale sarà la somma riconosciuta a ciascuno studente.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD) precisa che la somma di 20 euro a studente favorirà l'acquisto di 100 euro di libri.

Giovanni PAGLIA (SEL) osserva che la disposizione in esame potrà incentivare l'acquisto di circa cinque libri per ogni studente. Si associa alla proposta di estendere l'agevolazione anche ai libri digitali recata da alcune proposte emendative.

Davide CRIPPA (M5S), osservato che può essere incentivata la vendita di libri di lettura che la scuola secondaria impone di leggere, ritiene che la misura in esame sia inefficace ad aumentare la platea di lettori. Aggiunge che non sono previsti incentivi per i libri digitali che sono più economici e che potrebbero rappresentare un fattore moltiplicatore delle scarse risorse disponibili. Ritiene altresì anacronistico limitare la misura in esame ai soli libri cartacei e chiede pertanto che sia riconsiderato il parere contrario espresso sull'emendamento Marzana 9.19. Osserva infine che non è condivisibile ridurre la platea dei beneficiari alle sole famiglie con figli in età scolastica e che, per ottenere un risultato efficace in termini di incentivo alla lettura, i destinatari dovrebbero essere i ragazzi che hanno terminato il ciclo delle scuole secondarie.

Mirella LIUZZI (M5S) rileva che il mercato dei libri di testo si aggira intorno ai 650 milioni di euro all'anno. Ricorda che gli interventi a favore dei libri digitali hanno provocato notevoli proteste da parte degli editori tradizionali. Auspica che le disposizioni in esame siano estese anche ai libri digitali e chiede di votare a favore dell'emendamento Marzana 9.19.

Andrea MARTELLA (PD) sottolinea che l'emendamento Causi 9.9, come riformulato, individua precisamente la platea dei beneficiari e offre certezza di copertura. Ritiene che il trasferimento dell'agevolazione dalle persone fisiche agli esercizi commerciali possa favorire un settore in crisi come quello delle librerie indipendenti.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) mette in dubbio che la definizione di libri di lettura sia esaustiva, chiedendo ad esempio, se in

tale categoria siano ricompresi anche i fumetti o gli atlanti. Manifesta perplessità sul primo comma del testo riformulato dell'emendamento Causi 9.9 e chiede se per librerie commerciali si intendano solamente le librerie indipendenti o anche le rivendite di libri all'interno dei supermercati. Osserva infine che il testo dell'emendamento riformulato differisce notevolmente dal testo originario dell'emendamento Causi 9.9. Ritiene pertanto che dovrebbe essere concesso tempo per la presentazione di subemendamenti.

Daniele PESCO (M5S) ritiene opportuno che la platea dei soggetti beneficiari dello sconto possa essere ulteriormente ampliata rispetto alla riformulazione dell'emendamento in esame, prevedendo, altresì, che siano previsti oltre agli esercizi commerciali al dettaglio anche le librerie che effettuano la vendita *online* dei libri; ritiene altresì che potrebbe anche essere valutata una copertura finanziaria alternativa.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, sull'ipotesi di includere i libri anche in formato digitale sottolinea che la scelta compiuta nella riformulazione è stata quella di scegliere un meccanismo di semplice applicazione; pertanto qualora le Commissioni decidessero in favore di tale inclusione occorrerebbe, a suo giudizio, una diversa formulazione del meccanismo incentivante.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che sia possibile includere tra gli esercizi commerciali previsti anche le librerie che fisicamente effettuano la vendita di libri in formato digitale.

Davide CRIPPA (M5S) ricorda come sull'emendamento che prevede l'inclusione dei cosiddetti *e-book*, in particolare l'emendamento Marzana 9.19, i relatori hanno già espresso parere contrario; sottolinea in ogni caso che tale esclusione rappresenterebbe, senza dubbio, una ingiustificata discriminazione a svantaggio sia delle librerie che effettuano la vendita

di libri cartacei *online* sia degli esercizi commerciali al dettaglio che vendono libri in formato digitale. Ritiene pertanto che una riformulazione dell'emendamento Causi 9.9 nel senso di un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari sarebbe opportuna al fine di evitare una violazione dei principi della concorrenza.

Marco CAUSI (PD) suggerisce di procedere, innanzitutto, alla votazione dell'emendamento a suo firma 9.9 come riformulato che, a suo giudizio, molto correttamente è volto al sostegno delle librerie di prossimità e data la scarsità delle risorse finanziarie disponibili, necessariamente prevede una platea di beneficiari circoscritta.

Luigi LACQUANITI (SEL) pur condividendo le osservazioni svolte dai colleghi sull'opportunità di incentivare i libri in formato digitale, ritiene più opportuno concentrare le poche risorse al sostegno delle librerie al dettaglio, settore in grave crisi e quindi concorda con l'obiettivo di restringere la platea dei beneficiari.

Filippo BUSIN (LNA) ritiene che quello delle piccole aziende al dettaglio ed in particolare delle librerie sia un settore particolarmente in crisi ma concorda con l'opportunità di includere anche i cosiddetti *e-book* al fine di incentivare più efficacemente la lettura da parte degli studenti.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, ritiene che il suggerimento emerso nel dibattito volto ad includere nell'ambito dei soggetti beneficiari le librerie che vendono fisicamente i libri in formato digitale sia assolutamente ragionevole e quindi si dichiara disponibile ad un'eventuale integrazione della riformulazione già proposta.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENZI propone, per venire incontro alle varie esigenze emerse, di procedere all'approvazione dell'emendamento Causi 9.9 nella riformulazione proposta e di appro-

vare altresì l'emendamento Marzana 9.19 limitatamente alla modifica relativa al comma 1, che prevede l'inclusione dei libri in formato digitale nell'agevolazione.

Le Commissioni approvano, quindi, l'emendamento Causi 9.9, come riformulato, risultando assorbiti gli emendamenti Fregolent 9.22, Ruocco 9.24, Quintarelli 9.17, Bonaccorsi 9.25 e Lacquaniti 9.2.

Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara di ritirare l'emendamento 9.8 a sua firma.

Davide CRIPPA (M5S) chiede chiarimenti circa l'effettiva portata della riformulazione proposta dal sottosegretario De Vincenti sull'emendamento Marzana 9.19 al fine di una sua approvazione.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, chiarisce che il parere favorevole sull'emendamento Marzana 9.19 deve considerarsi limitato alle modifiche al comma 1.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la riformulazione proposta è stata accettata dai presentatori dell'emendamento Marzana 9.19.

Le Commissioni approvano quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Marzana 9.19 come riformulato.

Andrea MARTELLA (PD) ritira i propri emendamenti 9.21 e 9.20.

Le Commissioni approvano l'emendamento 9.26 del Governo, limitatamente alla parte riferita al comma 5, risultando preclusa la parte relativa al comma 4, già soppresso dall'emendamento 9.9.

Le Commissioni passano ora all'esame di alcune proposte emendative precedentemente accantonate in riferimento all'articolo 1.

Raffaello VIGNALI, *relatore per la X Commissione*, propone una riformulazione

degli identici emendamenti Crippa 1. 104 e Benamati 1.150, nei seguenti termini:

al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 Kw e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 Kw. ».

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Matarrese 1.123 e Crippa 1.103.

Propone quindi una riformulazione dell'emendamento Benamati 1.149, nei seguenti termini:

a) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: « Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, al di sotto il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può essere inferiore al 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi »;

b) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 159 del 10 luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto. ».

Propone quindi una riformulazione dell'emendamento Mucci 1.141, nei seguenti termini:

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di rendere più facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia elettrica,

identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.

Propone quindi una riformulazione degli emendamenti Da Villa 1.95, Petraroli 1.97 e Crippa 1.136, nei seguenti termini:

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove attraverso la regolazione l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo la più aderente e tempestiva corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi.

Propone quindi una riformulazione dell'emendamento Abrignani 1.180, nei seguenti termini:

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la parola: « locazione », aggiungere le seguenti: « ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l'anno ».

Propone quindi una riformulazione dell'emendamento Abrignani 1.51, nei seguenti termini:

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, dopo la parola « emissioni » aggiungere le seguenti « di processo »;

b) al comma 3-*bis*.1, dopo le parole « immessa nel sistema elettrico » sono ag-

giunte le seguenti: « che non può in nessun caso essere superiore a 40.000 Mwh elettrici annui »;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Benamati 1.163. Propone quindi una riformulazione degli emendamenti De Menech 1.165 e Lodolini 1.168, nei seguenti termini:

«Dopo il comma 16 inserire il seguente:

16-bis. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas nelle delibere 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2012/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla Stazione appaltante di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, e verrà rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione

del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas ».

Gianluca BENAMATI (PD) concorda con la riformulazione proposta dai relatori che rispetta la finalità originaria dell'emendamento 1.150, a sua firma che si proponeva di tutelare le piccole aziende titolari di impianti fotovoltaici e idroelettrici di media e piccola potenza.

Davide CRIPPA (M5S) chiede al Governo e ai relatori se l'esclusione degli impianti eolici dalla riformulazione proposta dell'emendamento a sua firma 1.104 sia intenzionale; si tratta di impianti eolici che attualmente godono di un incentivo secondo il noto meccanismo del c.d. prezzo minimo garantito e che hanno attuato investimenti in via sperimentale che andrebbero, a suo giudizio, maggiormente tutelati. Al riguardo chiede se il Governo sia in possesso di dati a supporto di tale esclusione.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENZI pur non essendo in possesso di dati attuali circa il numero degli impianti eolici attualmente incentivati, non ritiene che vi siano impianti di piccola portata.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Crippa 1.104 e Benamati 1.150 come riformulati in identico testo e respingono l'emendamento Matarrese 1.123.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.103 ne illustra la finalità richiamando l'attenzione sull'opportunità di prevedere un prezzo unico zonale per tutto il territorio nazionale che eviti discriminazioni a seconda dell'ubicazione territoriale dell'impianto, dal momento che già sussistono condizioni di produzione agevolata dovute all'esposizione solare degli impianti.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENZI chiarisce in base alla normativa di settore attualmente in vigore l'istituto del ritiro dedicato prevede per gli impianti che

abbiano difficoltà ad accedere al mercato che l'AEEG intervenga a ridefinire i prezzi minimi garantiti regolando il prezzo a condizioni di mercato; sottolinea quindi come l'intervento normativo previsto dal decreto-legge in esame sia volto a garantire in realtà una parità di condizioni di accesso al mercato alle imprese.

Le Commissioni respingono quindi, l'emendamento Crippa 1.103.

Gianluca BENAMATI (PD) in relazione alla riformulazione del proprio emendamento 1.149, che dichiara di accettare, ricorda come la versione originaria dello stesso escludesse dal novero degli interventi che non davano diritto di accesso ad ulteriori incentivi per coloro che decidevano di non optare per una rimodulazione degli incentivi spettanti, i rifacimenti ed i potenziamenti, così come individuati nell'allegato 2 del decreto ministeriale del 6 luglio 2002. Rileva come la proposta emendativa originaria fosse finalizzata ad evitare l'interruzione degli investimenti, mentre la riformulazione dell'emendamento ha, in questo ambito, una portata più limitata, stabilendo soltanto che il periodo residuo per la concessione degli strumenti incentivanti, da fissarsi tramite il decreto ministeriale previsto alla lettera b), del comma 3, del medesimo articolo 1, non possa essere precedente al 31 dicembre 2014.

Mara MUCCI (M5S) accetta la riformulazione del proprio emendamento 1.141.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Benamati 1.149 e Mucci 1.141, come riformulati.

Davide CRIPPA (M5S) evidenzia come la riformulazione degli emendamenti Da Villa 1.95, Petraroli 1.97 e Crippa 1.136 sia di efficacia decisamente inferiore rispetto alla versione originaria degli emendamenti stessi. Rileva come le questioni più importanti su cui andrebbe fatta un'ulteriore riflessione riguardino innanzitutto l'affida-

mento, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e gas, ad un soggetto terzo del compito di verificare il funzionamento dei contatori elettrici di telelettura, affinché tale attività di verifica possa ritenersi davvero imparziale. Inoltre ritiene che, ove i dispositivi di telelettura siano stati installati, dovrebbe sussistere l'obbligo di fatturazione dei consumi effettivi anziché di quelli presunti. Infine, rileva come nell'ambito del provvedimento in esame andrebbero stabiliti tempi certi entro i quali i fornitori sono tenuti ad effettuare il conguaglio, in caso di scostamento tra consumo presunto e consumo reale.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI, accogliendo le osservazioni poste dal deputato Crippa in merito all'obbligo dell'utilizzo del sistema di telelettura nonché alla necessaria fissazione di tempi certi per l'effettuazione dei conguagli nell'ambito delle bollette dell'energia elettrica, propone una modifica nel senso di aggiungere agli emendamenti Da Villa 1.95, Petraroli 1.97 e Crippa 1.136, come già riformulati alla fine del periodo le parole: « con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata ».

Osserva, infine come la questione dell'affidamento ad un soggetto terzo delle operazioni di verifica dei dispositivi di telelettura risulti preclusa dal voto contrario espresso dalla Commissioni sull'emendamento Da Villa 1.90.

Davide CRIPPA (M5S) esprime il proprio assenso alla riformulazione da ultimo proposta dal Governo.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara come la problematica di una omogenea regolazione e taratura dei contatori elettrici sia di notevole rilevanza. Invita, quindi, i presentatori degli emendamenti in esame a presentare un ordine del giorno per riproporre la soluzione di tale questione.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Da Villa 1.95, Petraroli 1.97 e Crippa 1.136, come riformulati in identico testo e gli emendamenti Abrignani 1.180 e 1.51 come riformulati.

Approvano quindi l'emendamento Benamati 1.163.

Roger DE MENECH (PD) intervenendo in relazione all'emendamento 1.165, di cui è primo firmatario, rileva come nella nuova formulazione sia stata omessa l'ultimo periodo della versione originaria, in base al quale gli eventuali oneri derivanti dalle misure previste al comma 16-bis, dell'articolo 1, non potevano essere traslati in tariffa né potevano incidere sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni comunali.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI, esplicita come tale periodo sia stato espunto dal testo poiché, trattandosi di una misura relativa ad un'anticipazione, ed essendo su questa calcolati gli interessi, questi potevano essere traslati in tariffa. Evidenzia, quindi, che, con la versione precedente dell'emendamento, sarebbe stata la stazione appaltante a doversi fare carico degli interessi anticipati dal gestore uscente.

Roger DE MENECH (PD) ribadisce che la previsione contenuta nell'ultimo periodo era tesa esclusivamente ad evitare che gli oneri derivanti da tale misura fossero traslati in tariffa coincidessero sui corrispettivi spettanti ai comuni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, informa che sta riprendendo la seduta dell'Aula e occorre quindi procedere alla sospensione della seduta.

Ai fini dei lavori della giornata di domani occorrerà valutare se le Commissioni abbiano ottenuto una deroga per procedere all'esame del provvedimento, anche in pendenza della questione di fiducia posta dal Governo sulla conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2013.

Davide CRIPPA (M5S) segnala di voler verificare se il proprio gruppo parlamentare ha concesso la suddetta deroga.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, fa presente che, qualora le sedute di domani potessero avere luogo si potrà procedere all'esame degli emendamenti ancora accantonati, e valutare se sarà stata fornita dai relatori la riformulazione dell'articolo 8, fissando il termine per la presentazione dei relativi sub-emendamenti.

Daniele PESCO (M5S) evidenzia come, ancora una volta, le Commissioni si trovino ad esaminare la parte più impegnativa di un provvedimento in uno strettissimo arco di tempo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come, qualora nella mattinata di domani verrà presentata la nuova proposta di stesura dell'articolo 8, le Commissioni avranno un tempo adeguato di discussione dello stesso.

Davide CRIPPA (M5S) informa di aver avuto notizia che il suo Gruppo parlamentare non ha dato l'assenso per proseguire i lavori in pendenza di fiducia.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ribadisce che sarà verificata la posizione del Movimento 5 Stelle in merito alla questione in esame.

Davide CRIPPA (M5S) chiede che vengano consegnati al più presto alle Commissioni i testi riformulati degli emendamenti di maggior rilevanza affinché se ne possa effettuare adeguata valutazione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, confermando l'impegno delle Presidenze affinché ciò sia garantito, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18 alle 18.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 170 del 1° febbraio 2014, a pagina 21, seconda colonna ventunesima riga, le parole: «*Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 3,*

comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) costituite da non più di tre anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione» con le seguenti: «Al comma 1, lettera b), capoverso «ART. 3», comma 1, lettera a) sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi».

ALLEGATO 1

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono applicati all'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale fino a 200 kW, dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e dagli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride.

* **1. 150.** Benamati, Braga, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Taranto, Mariastella Bianchi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 Kw e

da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 Kw ».

* **1. 150.** (Nuova formulazione) Benamati, Braga, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Taranto, Mariastella Bianchi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono applicati all'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale fino a 500 kW, dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e dagli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride.

* **1. 104.** Crippa, Della Valle, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Mucci, Fantinati, Pro-dani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 Kw e

da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 Kw ».

* **1. 104.** (Nuova formulazione) Crippa, Della Valle, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Mucci, Fantinati, Prodani.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: interventi di qualunque tipo inserire le seguenti: ad eccezione dei rifacimenti e dei potenziamenti, così come individuati nell'allegato 2 del decreto 6 luglio 2012, previa verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico dei rifacimenti e dei potenziamenti di cui al citato decreto.

1. 149. Benamati, Braga, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Taranto, Mariastella Bianchi.

a) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: « Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, al di sotto il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può essere inferiore al 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi »;

b) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 159 del 10 luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto ».

1. 149. (Nuova formulazione) Benamati, Braga, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano,

Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Taranto, Mariastella Bianchi.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, al fine di rendere facilmente comparabili i contratti e le offerte contrattuali rivolti alle tipologie di clienti del servizio del gas individuati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e del servizio elettrico di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, di seguito denominati « clienti del servizio del gas ed elettrico », l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito denominata « Autorità », nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente in tutti i contratti e nelle offerte contrattuali di somministrazione dei servizi.

6-ter. L'Autorità predispone uno schema espositivo delle componenti di base di cui al comma 6-bis, curandone le massime semplicità e confrontabilità, che le imprese devono utilizzare nei contratti e in tutte le attività di pubblicizzazione delle proprie offerte. Le ulteriori opportunità commerciali e le diverse modalità di erogazione del servizio non possono modificare il quadro economico complessivo delle componenti di base e devono essere chiaramente distinte nei contratti e nelle offerte contrattuali.

6-quater. In caso di mancato o falsato rispetto dei provvedimenti adottati dall'Autorità in esecuzione di quanto previsto dai commi 6-bis e 6-ter si applicano i provvedimenti coercitivi nella sua disponibilità e l'irrogazione delle sanzioni massime previste.

6-quinquies. L'Autorità pubblica nel proprio sito *internet* lo schema di cui al

comma 6-*bis* corredato da tutte le informazioni utili per la sua piena comprensione da parte dei fruitori del servizio, e ne cura la pubblicità nell'ambito delle proprie attività di comunicazione verso il pubblico.

6-*sexies*. L'Autorità provvede affinché quanto previsto dal presente articolo sia attuato entro i sei mesi successivi alla data di conversione del presente decreto-legge. L'Autorità provvede, inoltre, ad analizzare ed illustrare al Governo e al Parlamento lo stato d'avanzamento della presente normativa in un apposito capitolo della Relazione annuale.

- 1. 141.** Mucci, Fantinati, Crippa, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Vallasca, Prodani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di rendere più facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia elettrica, identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.

- 1. 141.** (Nuova formulazione) Mucci, Fantinati, Crippa, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Vallasca, Prodani.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, al fine di rendere facilmente comparabili i contratti e le offerte contrattuali rivolti ai clienti del servizio del gas ed elettrico, l'Autorità, nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, provvede

affinché, ove siano installati i misuratori elettronici, siano resi disponibile ai clienti ed ai loro mandatari i dati di consumo in forma puntuale e aggregata, al fine di consentire la fatturazione dei servizi di fornitura di elettricità e gas secondo i consumi effettivi.

6-*ter*. L'Autorità provvede, altresì, a regolare conseguentemente i rapporti e i reciproci doveri tra società di distribuzione e società di vendita, assicurando un adeguato *standard* di qualità commerciale a beneficio dei clienti. L'Autorità dispone inoltre le modalità per assicurare il conguaglio dei consumi fatturati precedentemente su base presunta.

6-*quater*. L'Autorità provvede a dare attuazione al comma 6-*bis* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i clienti forniti di contatore elettronico di telelettura ed entro 12 mesi dalla medesima data per i clienti che sono sprovvisti di tale contatore.

6-*quinqües*. In deroga a quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 19 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, il completamento dell'installazione dei contatori elettronici e la predisposizione dei servizi di telelettura è attuato secondo condizioni economiche definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, senza oneri aggiuntivi per i consumatori finali.

- 1. 95.** Da Villa, Crippa, Fantinati, Prodani, Vallasca, Mucci, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove attraverso la regolazione l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo la più aderente e tempestiva corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che

siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.

* **1. 95.** (Nuova formulazione) Da Villa, Crippa, Fantinati, Prodani, Vallascas, Mucci, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, al fine di semplificare la conoscenza dei propri consumi da parte dei clienti del servizio del gas ed elettrico, favorendone la gestione consapevole, l'Autorità, nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, procede all'analisi delle tecnologie disponibili e di quelle in via di sviluppo, anche avvalendosi della collaborazione delle imprese e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'installazione all'interno delle abitazioni di sistemi semplificati di lettura dei consumi rilevati dai contatori del servizio del gas ed elettrico, nonché della loro trasmissione a distanza.

6-ter. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità, sulla base dell'analisi di cui al comma 6-bis, decide in merito all'installazione obbligatoria dei dispositivi di cui al medesimo comma a cura delle società di vendita o di distribuzione, stabilendo i relativi costi e le eventuali modalità di rimborso.

1. 97. Petraroli, Crippa, Fantinati, Prodani, Vallascas, Mucci, Da Villa, Della Valle.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove attraverso la regolazione l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai

clienti in forma aggregata, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo la più aderente e tempestiva corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.

* **1. 97.** (Nuova formulazione) Petraroli, Crippa, Fantinati, Prodani, Vallascas, Mucci, Da Villa, Della Valle.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità, nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, previa analisi statistica cui le imprese di distribuzione e vendita hanno l'obbligo di fornire la massima collaborazione, adotta i provvedimenti necessari a semplificare e a rendere trasparente, nel minor tempo possibile, comunque non superiore alla prima fatturazione utile successiva all'addebito, la restituzione degli importi addebitati in eccesso rispetto ai consumi effettivi dei clienti del servizio del gas ed elettrico.

6-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 6-bis, l'Autorità, anche con la collaborazione delle imprese interessate si avvale di modalità tecnologicamente innovative, che prevedono anche l'utilizzo di messaggi della rete telefonica mobile, emana le disposizioni che le imprese venditrici di elettricità e di gas sono tenute ad adottare nei modi e nei tempi stabiliti dalla medesima Autorità, previo consenso formale dei clienti del servizio del gas ed elettrico.

1. 136. Crippa, Fantinati, Prodani, Vallascas, Mucci, Da Villa, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove attraverso la regolazione l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo la più aderente e tempestiva corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.

* **1. 136.** (Nuova formulazione) Crippa, Fantinati, Prodani, Vallascas, Mucci, Da Villa, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la parola: « locazione », aggiungere le seguenti parole: « ad eccezione delle locazioni ad uso turistico ».

1. 180. Abrignani.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la parola: « locazione », aggiungere le seguenti: « ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l'anno ».

1. 180. (Nuova formulazione) Abrignani.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, al penultimo capoverso, dopo le parole: « non superiore a 5 MW » aggiungere il seguente periodo:

« Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo le eventuali perdite sistematiche e comunque nei limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo nelle normali condizioni di esercizio »;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: « immessa nel sistema elettrico » sono aggiunte le seguenti: « quale valore medio annuo di produzione »;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:

7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i) della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche.

1. 51. Abrignani, Polidori.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, dopo la parola « emissioni » aggiungere le seguenti « di processo »;

b) al comma 3-bis.1, dopo le parole « immessa nel sistema elettrico » sono aggiunte le seguenti: « che non può in nessun caso essere superiore a 40.000 Mwh elettrici annui »;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione

degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche.

- 1. 51.** *(Nuova formulazione)* Abrignani, Polidori.

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera *b*) punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico la loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto. La procedura di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera *b*) punto 2 è indetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il prezzo a base d'asta è determinato dall'autorità per l'energia elettrica e il gas in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5, comma 1, è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale. L'attestazione della quota di mercato all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, è effettuata qualora il suo valore superi il 10 per cento. Con i decreti del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito legge 24 marzo 2012, n. 27, può essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole « dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 »,

sono inserite le parole: « e di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 marzo 2000, n. 164 ».

16-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2007, n. 40, è sostituito dal seguente:

2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso, calcolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, supera il valore del 10 per cento, è soggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta di vendita nel Mercato a termine del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale annuo immesso dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di GNL, con contestuale offerta di acquisto sul medesimo Mercato per un pari quantitativo, con una differenza tra il prezzo di vendita ed il previo di acquisto offerti non superiore a un valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale definisce altresì le modalità per l'adempimento del suddetto obbligo. Il Gestore dei mercati energetici trasmette i relativi dati all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

- 1. 163.** Benamati, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Pettiti, Portas, Senaldi, Taranto.

ART. 6.

All'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « della Commissione europea, » aggiungere le se-

guenti: « ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, »;

b) al comma 2, dopo le parole: « nella misura massima », *aggiungere la seguente*: « complessiva » *e dopo le parole*: « proposta nazionale » *aggiungere le seguenti*: « o sulla collegata pianificazione definita per l'attuazione degli interventi a finanziamento nazionale di cui al comma 1 »;

c) al comma 10, dopo le parole: « della Commissione europea, » *aggiungere le seguenti*: « ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, » *e dopo le parole*: « programmazione 2014-2020 » *aggiungere le seguenti*: « o sulla predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale »;

d) al comma 11, eliminare le parole da: « , da emanare » *fino a*: « di riferimento, »;

e) al comma 14, dopo le parole: « di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 » *aggiungere le seguenti*: « e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessità per fronteggiare le correlate compensazioni ».

6. 78. I Relatori.

Al comma 1, dopo le parole: dell'efficienza aziendale *aggiungere le seguenti*: , la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro.

6. 72. Mosca, Tinagli, Saltamartini.

Al comma 1, dopo le parole: la connettività a banda larga e ultralarga *aggiungere il seguente periodo*: I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collega-

mento ad internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, in quelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili.

6. 23. Bergamini.

Al comma 7, dopo le parole: di cui all'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e *inserire le seguenti*: di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché.

6. 54. Minardo, Pagano, Bernardo.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge causano situazioni interferenziali, accertate dal Ministero dello sviluppo economico, a frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti devono essere dismesse entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. A seguito di tali dismissioni l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvede all'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze per la tv digitale terrestre.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2014, previa consultazione delle associazioni nazionali di cate-

goria rappresentative delle imprese televisive, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori di rete per la tv digitale terrestre, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Il decreto di cui al presente comma 9 definisce anche i criteri per l'assegnazione agli operatori di rete, attualmente esercenti le frequenze da liberare che intendano proseguire l'attività, delle frequenze volontariamente rilasciate dai soggetti che esercitano frequenze diverse da quelle da liberare. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti per il rilascio di frequenze di cui al comma 8. Alle misure economiche di natura compensativa di cui sopra si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

* **6. 33.** Caparini, Busin, Allasia.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di

rete televisivi in Italia ed oggetto di accertare situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 8 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzioni, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non più utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, a seguito della pianificazione dell'Autorità per

le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8.

9-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui sulla base della nuova pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non più utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sia revocato il diritto d'uso.

* **6. 33.** (Nuova formulazione) Caparini, Busin, Allasia.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge causano situazioni interferenziali, accertate dal Ministero dello sviluppo economico, a frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti devono essere dismesse entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. A seguito di tali dismissioni l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvede all'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze per la tv digitale terrestre.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2014, previa consultazione delle associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese televisive, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori di rete per la tv digitale terrestre, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Il decreto di cui al presente comma 9 definisce anche i criteri per l'assegnazione agli operatori di rete, attualmente esercenti le frequenze da liberare che intendano proseguire l'attività, delle frequenze volontariamente rilasciate dai soggetti che esercitano frequenze diverse da quelle da liberare. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti per il rilascio di frequenze di cui al comma 8. Alle misure economiche di natura compensativa di cui sopra si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

* **6. 47.** Bernardo, Pagano, Minardo.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere

dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertare situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 8 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzioni, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non più utilmente collocati nelle

graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, a seguito della pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8.

9-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui sulla base della nuova pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non più utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sia revocato il diritto d'uso.

* 6. 47. (Nuova formulazione) Bernardo, Pagano, Minardo.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge causano situazioni interferenziali, accertate dal Ministero dello Sviluppo Economico, a frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti devono essere dismesse entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. A seguito di tali dismissioni l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvede

all'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze per la tv digitale terrestre.

9. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2014, previa consultazione delle associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese televisive, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori di rete per la tv digitale terrestre, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Il decreto di cui al presente comma 9 definisce anche i criteri per l'assegnazione agli operatori di rete, attualmente esercenti le frequenze da liberare che intendano proseguire l'attività, delle frequenze volontariamente rilasciate dai soggetti che esercitano frequenze diverse da quelle da liberare. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti per il rilascio di frequenze di cui al comma 8. Alle misure economiche di natura compensativa di cui sopra si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 11-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

* **6. 12.** De Menech, Rotta.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertare situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 8 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzioni, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione

di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non più utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, a seguito della pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8.

9-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui sulla base della nuova pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non più utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sia revocato il diritto d'uso.

*** 6. 12.** (Nuova formulazione) De Menech, Rotta.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge causano situazioni interferenziali, accertate dal Ministero dello Sviluppo Economico, a frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti devono essere dismesse entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. A seguito di tali dismissioni l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvede

all'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze per la tv digitale terrestre.

9. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2014, previa consultazione delle associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese televisive, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori di rete per la tv digitale terrestre, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Il decreto di cui al presente comma 9 definisce anche i criteri per l'assegnazione agli operatori di rete, attualmente esercenti le frequenze da liberare che intendano proseguire l'attività, delle frequenze volontariamente rilasciate dai soggetti che esercitano frequenze diverse da quelle da liberare. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti per il rilascio di frequenze di cui al comma 8. Alle misure economiche di natura compensativa di cui sopra si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

*** 6. 26.** Abrignani.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertare situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 8 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzioni, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione

di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non più utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, a seguito della pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8.

9-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui sulla base della nuova pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non più utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sia revocato il diritto d'uso.

* **6. 26.** (Nuova formulazione) Abrignani.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 47, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici, convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di computer emergency response team. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: editoria con le seguenti: agenda digitale.

6. 76. Bruno Bossio, Ginefra.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 47, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di *computer emergency response team*. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: editoria con le seguenti: agenda digitale.

6. 76. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Ginefra.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Misure per favorire la diffusione della lettura).

1. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi struttu-

rali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, sono adottati interventi per il finanziamento tramite voucher per l'acquisto di libri di testo scolastici ed universitari muniti di codice ISBN con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 e fino al 31 dicembre 2016.

2. Il beneficio, di cui al comma 1, fermo il rispetto dei limiti delle risorse complessive effettivamente individuate per ciascun anno nell'ambito del Programma operativo nazionale di riferimento, può essere concesso a soggetti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 25.000 euro annui e avere un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 200.

3. L'acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma operativo nazionale di riferimento, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), le modalità per usufruire del beneficio e per la verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziato.

5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione

territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

9. 9. Causi, Bargerò, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga.

Al comma 1, sostituire le parole: « delle persone fisiche e giuridiche » con le seguenti: « degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio ».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014-2015, fissa per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o legalmente parificato avente sede nel territorio nazionale l'importo disponibile ai sensi del comma 5. I dirigenti scolastici dei predetti istituti rilasciano a ciascuno studente un buono sconto di pari importo, timbrato e numerato, utilizzabile ai fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l'acquisto di libri di lettura, presso gli esercizi commerciali che decidono di avvalersi della misura di cui al comma 1 ».

Sopprimere i commi 3 e 4.

9. 9. (Nuova formulazione) Causi, Bargerò, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga.

Al comma 1, dopo la parola: l'acquisto di libri aggiungere le seguenti: anche in formato digitale.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: scolastici ed universitari aggiungere le seguenti: anche in formato digitale.

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: acquisti di libri sopprimere le seguenti: in formato digitale, o comunque.

9. 19. Marzana, Cancelleri, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzìs, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, dopo le parole: l'acquisto di libri inserire le seguenti: anche in formato digitale.

9. 19. (Nuova formulazione) Marzana, Cancelleri, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzìs, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 4, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » aggiungere le seguenti: « e con il Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo ».

Al comma 5, dopo le parole: « Ministro dello sviluppo economico » aggiungere le seguenti: « e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ».

9. 26. Governo.

Al comma 5, dopo le parole: « Ministro dello sviluppo economico » aggiungere le seguenti: « e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ».

9. 26. (Nuova formulazione) Governo.

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1987, n. 49, dopo le parole: « ai finanziamenti del Foncooper » sono aggiunte le seguenti: « e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5 ».

* **11. 39.** Maietta.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1987, n. 49, dopo le parole: « ai finanziamenti del Foncooper » sono aggiunte le seguenti: « e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5 ».

* **11. 7.** Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai finanziamenti a favore delle micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 ».

11. 21. Guidesi, Busin, Allasia, Prativiera.

Al comma 2, dopo le parole: amministrazione straordinaria, inserire le seguenti: liquidazione coatta amministrativa.

* **11. 9.** Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 2, dopo le parole: amministrazione straordinaria, inserire le seguenti: liquidazione coatta amministrativa.

* **11. 3.** Nardella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 2526, quarto comma, del codice civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, il limite alla emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.

11. 29. Pagano, Minardo, Bernardo.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli simili ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla società emittente i titoli ».

12. 74. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargerò.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: conti correnti segregati presso inserire le seguenti: la banca depositaria ovvero presso;

b) al capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo

i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni;

c) al capoverso comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: dove vengano accreditate *inserire le seguenti:* , anche in via non esclusiva;

d) al capoverso comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: nell'articolo 2, comma 3, lettera c) *inserire le seguenti:* e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni.

12. 75. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargerò.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: conti correnti segregati presso *inserire le seguenti:* la banca depositaria ovvero presso;

b) al capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni;

c) al capoverso comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: nell'articolo 2, comma 3, lettera c) *inserire le seguenti:* e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni.

12. 75. (Nuova formulazione) Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargerò.

Al comma 1, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 1, dopo le parole: crediti di cui all'articolo 1 della

legge 21 febbraio 1991 n. 52, *inserire le seguenti:* , ai fini degli effetti di cui al successivo comma 2, è sufficiente che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni;

b) al capoverso comma 2, dopo le parole: la compensazione tra i crediti acquistati *inserire le seguenti:* dalla società di cartolarizzazione *e dopo le parole:* e i crediti *inserire le seguenti:* di tali debitori nei confronti del cedente.

12. 76. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargerò.

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, l'espletamento delle formalità di opponibilità previste dal presente articolo produce gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano stipulati prima della data di espletamento di tali formalità.

12. 77. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargerò.

Al comma 1, lettera d), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: dalla banca cedente *con le seguenti:* dal cedente;

b) dopo il capoverso comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in confor-

mità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

12. 78. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargerò.

Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 7-quater, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso comma 1, dopo le parole: aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari inserire le parole: ovvero cambiali finanziarie;*

b) *al capoverso comma 1, dopo le parole: crediti della medesima natura. inserire le parole: Tali crediti e i titoli possono essere ceduti anche da società facenti parte di un gruppo bancario;*

c) *al capoverso comma 2, dopo le parole: di cui al presente articolo inserire le parole: e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-bis.*

12. 19. Abrignani.

Al comma 2, capoverso 26-bis, dopo le parole: Le obbligazioni aggiungere le seguenti: , le cambiali finanziarie.

12. 72. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargerò.

Al comma 4, letta c), capoverso articolo 20-bis, comma 2, dopo le parole: nella delibera di emissione, aggiungere in fine le seguenti: o in analogo provvedimento autorizzativo.

12. 71. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargerò.

Al comma 5, capoverso comma 9-bis, sopprimere le parole: e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie e aggiungere, in fine, le seguenti: nonché alle

società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.

12. 41. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 5, capoverso comma 9- bis, dopo le parole: il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie aggiungere le seguenti: , ovvero a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.

* **12. 41.** (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 5, capoverso comma 9-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero a società di assicurazioni nonché e a società costituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.

12. 82. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargerò.

Al comma 5, capoverso comma 9- bis, dopo le parole: il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie aggiungere le seguenti: , ovvero a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle dispo-

sizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.

* **12. 82.** (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 6, lettera a), capoverso comma 1-bis, eliminare le parole: aventi una scadenza a medio il lungo termine.

12. 83. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargerò.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 può essere concessa in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia può essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni titoli similari che di portafogli di operazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio dalla concessione della garanzia di cui al presente articolo.

12. 68. Giampaolo Galli.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare).

1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità di cui duecento nel profilo di ispettore dei lavori di area III e cinquanta di ispettore tecnico di area III ed a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disposizione di cui all'articolo 34 bis, comma 2, del medesimo decreto n. 165 del 2001 trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa. I maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente lettera sono a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1), lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono quantificati nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016.

b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché dalle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5 lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145;

c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono duplicati;

d) le eventuali maggiori entrate rivenienti dall'attuazione delle misure di cui alla lettera a) e i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente, a valere sul predetto Fondo e nella misura massima di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2014, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può introdurre, con proprio decreto, misure finalizzate ad una più efficiente utilizzazione sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, nonché ulteriori misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

14. 57. I Relatori.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare).

1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità di cui duecento nel profilo di ispettore dei lavori di area III e cinquanta di ispettore tecnico di area III ed a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disposizione di cui all'articolo 34 bis, comma 2, del medesimo decreto n. 165 del 2001 trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa. I maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente lettera sono a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1), lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono quantificati nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016.

b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché dalle somme aggiun-

tive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera *c*), e comma 5 lettera *b*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145;

c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono duplicati; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) le eventuali maggiori entrate ri-venenti dall'attuazione delle misure di cui alla lettera *a*) e i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere *b*) e *c*) sono versati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente, a valere sul predetto Fondo e nella misura massima di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2014, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può introdurre, con proprio decreto, misure finalizzate ad una più efficiente utilizzazione sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, nonché ulteriori misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

14. 57. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

ALLEGATO 2

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 14.57 DEI RELATORI

Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

0a) è sempre disposta la confisca dell'impresa, qualora sia contestato il reato di riduzione in schiavitù di cui all'articolo 600 del codice penale; a tal fine, qualora ne rilevino la possibile sussistenza, con particolare riferimento alla condizione di clandestinità dei lavoratori, le Autorità che rilevano le violazioni informano senza indugio il Magistrato competente.

0. 14. 57. 2 Pagano.

Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere i seguenti:

a-bis) nel triennio 2014-2016, l'INPS e l'INAIL sono autorizzate, in deroga alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 66, comma 11-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo, con assunzioni di personale a tempo indeterminato, a partire dai vincitori di concorso o idonei inseriti in graduatorie in corso di validità, di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza, assistenza sociale, sicurezza e salute, nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 250 milioni di euro per ciascun anno;

a-ter) ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alle lettera *a-bis)* si provvede riducendo fino alla concorrenza delle risorse ivi indicate, le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

0. 14. 57. 5. Nicchi, Di Salvo, Airaudo, Placido.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 11 inserire il seguente:

11-bis. Per il triennio 2014-2016, l'INPS e l'INAIL possono procedere, per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

0. 14. 57. 6. Nicchi, Di Salvo, Airaudo, Placido.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: del 30 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

0. 14. 57. 7. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.

0. 14. 57. 8. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, il seguente periodo:

In ogni caso, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta nel caso della prima violazione di cui alla presente lettera.

0. 14. 57. 1. Bernardo.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: può introdurre con le seguenti: finanzia la realizzazione di una banca dati a cui accedono tutti i funzionari e gli ispettori, prima di iniziare la verifica ispettiva, del Ministero e delle Direzioni del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e degli altri Enti e Autorità che svolgono attività ispettiva, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, realizzando una maggiore efficacia di coordinamento dell'attività della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per assicurare efficace ed efficiente adempimento dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 12 luglio 2011, n. 106. La gestione della banca dati dell'attività ispettiva è affidata, senza ulteriori oneri di spese aggiuntive, all'INPS. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può introdurre, altresì,

0. 14. 57. 9. Airaudo, Di Salvo, Placido.

Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:

e) Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono adottate misure volte all'utilizzo

prioritario degli importi derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* finalizzando le risorse medesime alle spese di missione del personale ispettivo ed alla implementazione e razionalizzazione dell'uso del mezzo proprio da parte del personale medesimo.

0. 14. 57. 3. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) ferme restando le competenze della commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile

2001, n. 124, al fine di assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo di tutti gli organi di vigilanza sul territorio e altresì al fine di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, vengono istituite e rese attive, entro e non oltre il 31 marzo 2014, la banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

0. 14. 57. 4. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Bechis.